

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5904 del 06/11/2017
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON SCARICO DI ACQUE METEORICHE E SOSTITUZIONE DEL PONTE ESISTENTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FALCONARA, LOCALITA' PONTE ABBADESSE IN COMUNE DI CESENA (FC) RICHIEDENTI: POMPILI ELVEZIO E SPORTELLI SABRINA USO: NUOVO SCARICO DI ACQUE METEORICHE E PONTE STRADALE PRATICA: FC16T0034
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6126 del 06/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON SCARICO DI ACQUE METEORICHE E SOSTITUZIONE DEL PONTE ESISTENTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FALCONARA, LOCALITA' PONTE ABBADESSE IN COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTI: POMPILI ELVEZIO E SPORTELLI SABRINA
USO: NUOVO SCARICO DI ACQUE METEORICHE E PONTE STRADALE
PRATICA: FC16T0034

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

PRESO ATTO: che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 25/11/2016 e registrata al protocollo con PGFC/2016/173001 del 30/11/2016, il Signor Pompili Elvezio (C.F.:PMPLVZ57S28C573Q) e la Signora Sportelli Sabrina (C.F.:SPRSRN58L66C573T), residenti in comune di Cesena, hanno chiesto la concessione per:

1. uno scarico, con diametro di mm 400, di acque meteoriche della urbanizzazione in area demaniale nel torrente Falconara identificata all'NCT del comune di Cesena al Foglio 167 antistante mappali 59-60;
2. la sostituzione con un ponte in cemento armato (luce m. 4,00 x 2,50) di un ponte esistente in muratura di lunghezza pari a m.11,2 in attraversamento del torrente Falconara, in località Ponte Abbadesse del Comune di Cesena (FC) identificato all'NCT del comune di Cesena al Foglio 167 antistante mappali 391. Tale ponte è ad uso pubblico in prosecuzione con la strada comunale Via Bruno Giorgi;

PRESO ATTO inoltre che entrambe le opere fanno parte di un piano urbanistico le cui attuazione è prevista a carico dei richiedenti, che si sono impegnati a cedere al comune di Cesena quanto realizzato compreso una fascia di terreno da adibire a verde pubblico (richiesta di permesso a costruire con prescrizione n. 226 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di cui alla pratica edilizia n. 133 presentata al comune di Cesena in data 01/12/2016). **La concessione per occupazione di area demaniale e scarico sarà quindi oggetto di domanda di subentro da parte del comune di Cesena a lavori ultimati dopo gli esiti del collaudo;**

VISTA la successiva dichiarazione registrata al protocollo PGFC/2017/12290 in data 28/05/2017 con la quale i richiedenti confermano che il ponte in muratura esistente sul Rio falconara in prosecuzione con la strada comunale Via Bruno Giorgi su area demaniale esiste presumibilmente da più di 200 anni ed è di pubblica utilità;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 30 del 08/02/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1807 del 16/05/2017, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/9281 del 20/06/2017, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19

L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, in allegato al presente atto;

3. che hanno nominato quale delegato nei rapporti con la Agenzia per tutte le comunicazioni, compresa la compilazione e l'invio telematico del procedimento fino al rilascio della concessione il tecnico Arch. Aloisi Paolo, come da documentazione allegata al fascicolo istruttorio; con protocollo PGFC/2017/12644 del 24/08/2017;
4. che con nota PGFC/201715982 del 31/10/2017 il disciplinare e il nulla osta idraulico sono stati inviati ai richiedenti per preventiva accettazione;
5. che i richiedenti hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare e il nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2017/16137 del 03/11/2017;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

6. hanno presentato copia del bonifico dell'importo di € 180,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 25/11/2016 con CRO 58807765408, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
7. la dichiarazione del Comune di Cesena che le opere previste verranno acquisite dall'Amministrazione al termine dei lavori e dopo collaudo;
8. che ai sensi della D.G.R. 17.02.2014 n. 173 i richiedenti sono esonerati dal pagamento del deposito cauzionale e del canone di concessione e in quanto al termine dei lavori e del collaudo il comune di Cesena subentrerà alla concessione oggetto del presente atto;
9. l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, e nel nulla osta idraulico, atto n. 58 del 12/01/2017, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico in allegato al presente Atto;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2028;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Sig. **Pompili Elvezio (C.F.: PMPLVZ57S28C573Q)** e alla Sig.ra **Sportelli Sabrina (C.F.: SPRSRN58L66C573T)**, residenti in Comune di Cesena la **concessione** di occupazione di area demaniale in attraversamento del torrente Falconara con sostituzione del ponte in legno esistente e individuata al NCT del comune di Cesena al F. 167 antistante il Mapp. 891, e scarico di acque meteoriche della urbanizzazione e della civile abitazione dei richiedenti individuato al NCT del comune di Cesena al F. 167 antistante il Mapp. 59 e

mapp. 60. Tale area è individuata negli elaborati tecnici contenuti nel fascicolo istruttorio;

2. di **rilasciare la concessione** richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al **31/12/2028**;
3. di esonerare i concessionari dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi della D.G.R. 173/2014 in quanto al termine dei lavori e del collaudo il comune di Cesena subentrerà alla concessione oggetto del presente atto;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto ;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto;
6. di identificare come referente per la comunicazioni **fino alla conclusione della istruttoria**, come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio, il tecnico Arch. Paolo Aloisi;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. del tecnico Arch. Aloisi Paolo paolo.aloisi@archiworldpec.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

DI STABILIRE CHE:

10. la somma versata per le spese d'istruttoria saranno introitate nel Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale;
11. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC16T0034 a favore del **Sig. Pompili Elvezio (C.F.:PMPLVZ57S28C573Q)** e della **Sig.ra Sportelli Sabrina (C.F.:SPRSRN58L66C573T)**, residenti in comune di Cesena.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, in località Ponte Abbadesse nel comune di Cesena, in attraversamento del torrente Falconara con sostituzione del ponte in legno esistente e individuata al NCT del comune di Cesena al F. 167 antistante il 391, e scarico di acque meteoriche della urbanizzazione e della civile abitazione dei richiedenti individuato al NCT del comune di Cesena al F. 167 antistante i Mapp. 59 – 60. L'area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1. I concessionari sono esonerati dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi della D.G.R. 173/2014 in quanto al termine dei lavori e del collaudo il comune di Cesena subentrerà alla concessione oggetto del presente atto.**
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

3. Le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici parte integrante della domanda di concessione;
4. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Agenzia concedente.
5. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
6. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

7. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. **Il concessionario deve comunicare entro 60 g dal collaudo la rinuncia alla concessione contestualmente alla domanda di subentro del comune di Cesena. Nel caso di mancata comunicazione questo Servizio provvederà alla richiesta di pagamento del canone e del deposito cauzionale.**
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti dell'urbanizzazione, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione prima di dare inizio alle lavorazioni e dovrà nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata a aoofc@cert.arpa.emr.it e a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento.
4. **Il concessionario deve trasmettere copia del collaudo a mezzo posta elettronica certificata a aoofc@cert.arpa.emr.it.**
5. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
6. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
7. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
8. Arpa e non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
9. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela

del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

10. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
11. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
12. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, in allegato al presente Atto;
- 13. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA CONCESSIONI

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il

concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.